STUDIO TORDELLI - LEVRATTI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

VIALE REGINA GIOVANNA N. 9 - MILANO 20129
TEL. O2 20 43 407 - O2 20 49 972 - FAX O2 29 52 83 17
E-MAIL: INFO@TORDELLILEVRATTI, IT
COD. FISC. / P. IVA: 11355400158

Milano, 3 settembre 2021

Oggetto: Regime forfettario e recupero delle detrazioni edilizie

I c.d. forfettari , cioè coloro che esercitano attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non possono beneficiare di:

- > detrazioni d'imposta
- > o deduzioni dal reddito imponibile (fatta eccezione per i contributi previdenziali).

Tuttavia, anche tali contribuenti possono beneficiare dei diversi bonus edili. Per chi intende avviare dei lavori di recupero su immobili, la normativa attuale prevede diverse alternative:

- ✓ la detrazione per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir),
- ✓ l'ecobonus,
- ✓ il sisma bonus,
- ✓ il bonus facciate
- ✓ e il bonus verde,
- ✓ nonché il superbonus, grazie al Decreto Rilancio (DI 34/2020).

LIMITE GENERALE PER I FORFETTARI: I forfettari sono soggetti a un limite di carattere generale: le agevolazioni sono applicabili a fronte del rispetto di specifici requisiti e condizioni, ma sono tutte riconosciute come detrazione dall'Irpef. Il reddito imponibile per i forfettari, determinato applicando all'ammontare dei ricavi/compensi conseguiti uno specifico coefficiente di redditività diversificato in base all'attività svolta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva (del 5 o del 15%), e non ad Irpef. I contribuenti che applicano il regime forfettario non possono fruire della detrazione in quanto non hanno Irpef, posto che il reddito percepito sia esclusivamente quello da forfettario.

Alleghiamo un prospetto riepilogativo delle detrazioni usufruibili

Rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti.

Studio Tordelli Levratti

ott Domenico Scordamaglia

CONTR	RIBUENTI FORFETTARI (CON REDDITO	D ESCLUSIVO DA P.IVA.)
TIPO DETRAZIONE	ALTERNATIVE	POSSIBILE?
SUPERBONUS	DETRAZIONE DIRETTA	NO
	CESSIONE DEL CREDITO	SI PER IL 2020, 2021 E 2022
	SCONTO IN FATTURA	SI PER IL 2020, 2021 E 2022
BONUS MOBILI	DETRAZIONE DIRETTA	SI
	CESSIONE DEL CREDITO	NO
	SCONTO IN FATTURA	NO
BONUS VERDE	DETRAZIONE DIRETTA	SI
	CESSIONE DEL CREDITO	NO
	SCONTO IN FATTURA	NO
DETRAZIONE 50% PER LAVORI EX	DETRAZIONE DIRETTA	SI
ART. 16-BIS, LETT. C), D) , E), F),	CESSIONE DEL CREDITO	NO
G), TUIR	SCONTO IN FATTURA	NO
DETRAZIONE PER LAVORI EX ART. 16-BIS, LETT. A), B) TUIR	DETRAZIONE DIRETTA	SI
	CESSIONE DEL CREDITO	SI PER IL 2020 E 2021
	SCONTO IN FATTURA	SI PER IL 2020 E 2021
BONUS FACCIATE	DETRAZIONE DIRETTA	SI
	CESSIONE DEL CREDITO	SI PER IL 2020 E 2021
	SCONTO IN FATTURA	SI PER IL 2020 E 2021
ECO-BONUS	DETRAZIONE DIRETTA	SI
	CESSIONE DEL CREDITO	SI PER IL 2020 E 2021
	SCONTO IN FATTURA	SI PER IL 2020 E 2021
SISMA-BONUS	DETRAZIONE DIRETTA	SI
	CESSIONE DEL CREDITO	SI PER IL 2020 E 2021
	SCONTO IN FATTURA	SI PER IL 2020 E 2021
INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI	DETRAZIONE DIRETTA	SI
	CESSIONE DEL CREDITO	SI PER IL 2020 E 2021
	SCONTO IN FATTURA	SI PER IL 2020 E 2021